

Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Oggetto: Art. 49, comma 4-bis della Legge 122/2010 che ha sostituito l'art. 19 della legge 241/90 Applicazione della SCIA al commercio all'ingrosso

Si fa riferimento al quesito di codesta Camera di Commercio relativo alla possibilità di applicare la Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) alla disciplina del commercio all'ingrosso.

In via preliminare, si precisa quanto segue:

L'art. 49, comma 4-bis della Legge 122/2010 che ha sostituito l'art. 19 della legge 241/90 prevede che "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non, costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria".

L'attività di commercio all'ingrosso, a livello nazionale, è definita alla lettera a), comma 1 dell'articolo 4 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.14 "per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione".

Stante quanto sopra, pertanto, la scrivente, nel fornire chiarimenti applicativi delle disposizioni del decreto, a suo tempo ha precisato (cfr. punto 1.1 della circolare 28 maggio 1999, n. 3467) che l'attività di commercio all'ingrosso è subordinata solo al possesso dei requisiti di onorabilità e

professionali, se si tratta di prodotti alimentari, e che non è prevista dal citato decreto, ai fini dell'avvio dell'attività, né comunicazione né autorizzazione.

Successivamente con circolare del 10 ottobre 2001 n. 3526, recante istruzioni sulla compilazione della modulistica da utilizzare ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività commerciale, la scrivente Direzione Generale ha sostenuto, nel caso di specie, la necessità, "in sede di domanda di iscrizione al Registro Imprese (...), della sola compilazione del quadro di autocertificazione allegato alla circolare ed eventualmente agli allegati A e B ai moduli approvati in sede di Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome "(cfr. Delibera 12.10.2000 n. 344).

In conseguenza di quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito di codesta Camera di Commercio, la scrivente fa presente di ritenere che l'istituto della SCIA, il quale, come risulta evidente dall'attuale contenuto dell'art. 19 della legge 241/1990, sostituisce qualunque atto con qualsiasi termine definito, abilitativo all'avvio di un'attività commerciale, deve intendersi applicabile, dal momento che anche ai fini dell'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità competente.

Va comunque evidenziato che detta attività rientra tra quelle che possono essere avviate contestualmente alla comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40: per effetto pertanto dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, contenente il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", la SCIA sarà presentata presso il registro Imprese, che la trasmetterà immediatamente al SUAP, il cui sistema informatico, in caso di verifica positiva della segnalazione, rilascerà ricevuta e trasmetterà la segnalazione e i relativi allegati in via telematica alle amministrazioni e agli uffici competenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)